



Al Presidente della Provincia di Benevento

Antonio Di Maria

Al RPCT delle Provincia di Benevento

Dott. Franco Nardone

Al Direttore della Provincia di Benevento

Dott. Nicola Boccalone

[protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it](mailto:protocollo.generale@pec.provincia.benevento.it)

Al RPCT dell'ASEA

Dott. Cesare Mucci

[infoasea@legalmail.it](mailto:infoasea@legalmail.it)

All'Assemblea dei rappresentanti

Al RPCT

del Consorzio di smaltimento rifiuti Avellino 1

[consorzio.av1@pec.it](mailto:consorzio.av1@pec.it)

UFFICIO VIGILANZA  
SULL'IMPARZIALITA' DEI  
FUNZIONARI PUBBLICI

**T** +39 06 367231

**W** [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

Via Marco Minghetti, 10

00186 - Roma



All'Assemblea dei rappresentanti

AI RPCT

del Consorzio di smaltimento rifiuti Avellino 2

consorzio.av2@pec.it

Fasc. Anac n. 987/2020  
(da citare nella risposta)

## Oggetto

Comunicazione di avvio di un procedimento di vigilanza relativo ad una possibile ipotesi di inconferibilità dell'incarico di Direttore Generale della Provincia di Benevento, dell'incarico di Commissario straordinario dell'ASEA e di liquidatore del Consorzio Smaltimento rifiuti Avellino 1 e Avellino 2.

Con nota acquisita al prot. Anac n. 3585 del 16/01/2020, è pervenuta a questa Autorità una segnalazione da parte del Prefetto di Benevento in ordine alla nomina del Direttore Generale presso la Provincia di Benevento, Avv. Nicola Boccalone.

In particolare il Prefetto ha rappresentato di aver ricevuto una segnalazione nella quale il Segretario Generale, nonché RPCT della Provincia di Benevento, Dott. Nardone, ha sottoposto all'attenzione del Prefetto di Benevento una nota con la quale l'OIV della medesima Provincia ha manifestato perplessità in merito alla nomina del Direttore Generale della Provincia, Avv. Boccalone, avvenuta in data 19/07/2019.

A tale segnalazione ha fatto seguito una richiesta di parere, acquisita al prot. 27439 del 09/04/2020, da parte di un consigliere della Provincia di Benevento, anch'essa in merito alla presunta sussistenza di un'ipotesi di inconferibilità nei confronti dell'Avv. Boccalone, per aver svolto precedentemente un incarico di consulenza giuscontabile a favore della Provincia.

UFFICIO VIGILANZA  
SULL'IMPARZIALITÀ DEI  
FUNZIONARI PUBBLICI

**T** +39 06 367231

**W** [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

Via Marco Minghetti, 10

00186 - Roma

Da quanto comunicato e dall'istruttoria condotta dall'Ufficio è emerso che:

- con decreto del Presidente della Provincia di Benevento n. 40 del 31/12/2018, l'Avv. Nicola Boccalone veniva nominato consulente giuscontabile per la gestione del ciclo dei rifiuti della stessa Provincia di Benevento per un periodo di due mesi;
- con decreto del Presidente della Provincia n. 24 del 19/7/2019 l'Avv. Boccalone veniva nominato Direttore Generale della Provincia di Benevento;
- l'OIV della Provincia di Benevento, in data 02/10/2019, trasmetteva al Dirigente dell'Area Amministrativa della medesima Provincia una nota dalla quale emergevano altre criticità in ordine a tale nomina tra cui, per quanto qui di interesse, il fatto che il candidato scelto (Avv. Boccalone) avesse dichiarato di avere procedimenti penali in corso;
- risultando da notizie di stampa che il predetto Avvocato fosse stato condannato, con sentenza n. 976/2011, dalla Corte dei Conti per danno erariale a titolo di dolo, il SG della Provincia di Benevento presentava alla sezione della Corte dei Conti richiesta tesa a conoscere se l'Avvocato fosse effettivamente destinatario della sentenza menzionata; la Corte dei conti ha confermato l'esistenza della sentenza e ha precisato che la causa è stata definita dal ricorrente mediante il pagamento ridotto della somma definita nel giudizio di primo grado.

Si premette che il decreto legislativo n. 39/2013 non prevede tra le ipotesi di inconferibilità l'essere destinatario di una sentenza di condanna da parte della Corte dei conti.

Tuttavia, pur in assenza di una norma di legge che individui nella condanna per danno erariale una condizione ostativa all'assunzione di determinati incarichi nelle pubbliche amministrazioni o negli enti pubblici, i fatti che costituiscono presupposto della sentenza potrebbero rivestire lo stesso disvalore rispetto ai fatti che determinano una fattispecie di reato, in quanto la pronuncia di condanna della Corte dei conti accerta una responsabilità che deriva da un danno provocato alla finanza e/o al patrimonio di un ente pubblico con dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 1 della legge 19 gennaio 1994, n. 20.

Nel caso in esame l'Avv. Boccalone è stato condannato dalla Corte dei Conti in qualità di Direttore Generale del Comune di Benevento (incarico che ha svolto dal 2001 al 2006), in quanto ritenuto corresponsabile, insieme ai consiglieri comunali e ad altre componenti amministrative del Comune di Benevento, di aver arrecato un danno erariale dovuto all'amministrazione comunale e allo Stato determinato dall'approvazione di una serie di delibere consiliari concernenti il condono del canone per le acque reflue e la depurazione.

Permane, dunque, in capo all'organo conferente la valutazione nel caso concreto dell'opportunità della nomina del soggetto al quale si intende conferire l'incarico.

Dunque gli incarichi rilevanti ai fini della sussistenza di un'ipotesi di inconferibilità/incompatibilità, sono i seguenti:

- dal 07/01/2016 e sino al 30/12/2019 Amministratore Unico della Società IrpiniAmbiente;
- dal 15/03/2016 ad oggi liquidatore, congiuntamente ad altri due soggetti, del Consorzio smaltimento rifiuti Avellino 1 e del Consorzio smaltimento rifiuti Avellino 2;
- dal 31/12/2018, per due mesi, consulente della Provincia di Benevento;
- dal 19/07/2019 Direttore Generale della Provincia di Benevento;
- dal 11/11/2019, prorogato più volte, da ultimo il 29/07/2020, Commissario straordinario dell'Azienda speciale Agenzia Sannita Energia Ambiente (in breve ASEA).

## Diritto

1. Ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 39/2013 dell'incarico di Direttore Generale della Provincia di Benevento con riferimento alla precedente attività di consulenza contabile.

Lo svolgimento dell'incarico di consulente giuscontabile per la gestione del ciclo dei rifiuti della Provincia di Benevento conferito nei due anni precedenti la nomina da Direttore Generale della Provincia di Benevento potrebbe astrattamente integrare la fattispecie di inconferibilità prevista dall'art. 4, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 39/2013.

*Tale disposizione prevede che "A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato [regolati] o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti: [...] a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali".*

La ratio sottesa alla disposizione in esame è assicurare che i pubblici funzionari agiscano al solo fine di perseguire e massimizzare l'interesse pubblico dominante senza che taluni interessi privati condizionino illegittimamente l'azione amministrativa.

Pertanto, il legislatore ha precluso a coloro che siano o siano stati (nei due anni antecedenti) sottoposti al potere della pubblica amministrazione di assumere in essa funzioni apicali - dirigenziali tali da poter influire sul processo decisionale pubblico, eventualmente deviandolo al soddisfacimento degli interessi privati detenuti.

Tanto premesso, ai fini dell'applicazione di tale norma al caso di specie, occorre verificare la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi con particolare riguardo a:

- a) aver svolto, nei due anni antecedenti, in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione che conferisce l'incarico;
- b) assumere un incarico amministrativo di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

a) Svolgimento di attività professionale regolata, finanziata o retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico.

Con decreto n. 40 del 30/12/2018, il Presidente della Provincia di Benevento ha conferito all'Avv. Boccalone, per la durata di due mesi, *"l'incarico professionale per lo svolgimento di attività di consulenza per supporto giuscontabile per gli adempimenti, obblighi ed onere della Provincia per l'attuazione delle disposizioni della L.R. 14/2016 relativamente al ciclo integrato dei rifiuti"*. Il valore dell'incarico è di 5.000,00 euro, corrisposti dall'ente provinciale secondo l'impegno al cap. 8486 del Bilancio provinciale 2018.

Pertanto, l'incarico di consulente giuscontabile della Provincia di Benevento conferito all'Avv. Boccalone in quanto dotato dell'esperienza e delle competenze professionali richieste, appare qualificabile quale svolgimento in proprio di attività professionale retribuita dalla Provincia di Benevento.

Tuttavia occorre ricordare che questa Autorità con orientamento ormai granitico (cfr. orientamento n. 99/2014) sostiene che gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell'attività professionale.

Tenuto conto che l'attività professionale svolta dall'Avv. Boccalone si è esaurita in un'unica prestazione, della durata di soli due mesi, si ritiene che l'attività di consulenza prestata dal medesimo sia di tipo episodico e non presenti i requisiti della stabilità e della continuità. Di conseguenza, tale attività non costituisce attività professionale rilevante ai fini dell'integrazione dell'ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 39/2013.

Laddove, invece, l'attività non si esaurisca in un'unica prestazione resa, ma consista in un impiego stabile, svolto in modalità organizzata e dal significativo valore economico, allora cessa di essere occasionale e assume i caratteri dell'attività professionale.

Pertanto, si richiede alle SS.LL la conferma della consistenza degli incarichi di consulenza affidati all'Avv. Boccalone da parte della Provincia di Benevento.

2. Sussistenza di un'ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 7 co. 2 lett. a) d.lgs. 39/2013 dell'incarico di Direttore Generale della Provincia di Benevento con riferimento al precedente incarico di Amministratore Unico della società IrpiniAmbiente S.p.A.

L'assunzione dell'incarico di Direttore Generale presso la Provincia di Benevento potrebbe astrattamente integrare l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, co. 2 lett. a) d.lgs. 39/2013 rispetto al precedente incarico di Amministratore Unico della società IrpiniAmbiente S.p.A.

Tale disposizione prevede che *"A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente (...) siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:*

*a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;"*.

Dunque, gli elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità attengono tanto all'incarico in provenienza quanto a quello in destinazione e sono:

- a) essere o essere stati nell'anno antecedente (cd. "periodo di raffreddamento") presidente o amministratore delegato di enti diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e le loro forme associative della stessa regione;
- b) ricoprire, in destinazione, un incarico amministrativo di vertice nelle amministrazioni di una provincia di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

a) Incarico in provenienza

- Natura giuridica della società IrpiniAmbiente s.p.a. quale “ente di diritto privato in controllo pubblico”.

Affinché un ente possa essere considerato ente di diritto privato in controllo pubblico occorre verificare che siano soddisfatti i requisiti richiesti dall’art. 1, comma 2 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, secondo il quale devono intendersi per tali *“le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”*.

La disposizione in esame contempla due requisiti concorrenti, uno relativo al tipo di funzione esercitata e l’altro relativo al sistema di governance.

Quanto al requisito funzionale, vi è da dire che, secondo quanto indicato nell’art. 4 dello Statuto, è conferita alla società la gestione dei siti di stoccaggio dei rifiuti, delle discariche e degli impianti di proprietà o in possesso della Provincia per il trattamento, la trasferimento, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti.

Quanto al requisito di governance, il capitale sociale appartiene interamente alla Provincia di Avellino, in veste di socio unico.

Sussiste, dunque, il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. cui fa riferimento la definizione di cui alla lett. c) citata, disponendo la Provincia di Avellino la totalità dei voti in Assemblea.

Pertanto, la società IrpiniAmbiente s.p.a. è definibile alla stregua di ente di diritto privato in controllo pubblico secondo la definizione del d.lgs. n.39/2013.

- Natura giuridica dell’incarico di Amministratore Unico dell’IrpiniAmbiente s.p.a.

L’Avv. Bocalone ha svolto l’incarico di Amministratore Unico della società IrpiniAmbiente dal 07/01/2016 al 30/12/2019.

L’art. 7, co. 2 d.lgs. 39/2013 rimanda alle definizioni individuate nell’art. 1, co.2 e, per quanto qui di interesse, alla lett. l) la quale definisce gli *“incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di privati in controllo pubblico”* individuandoli negli incarichi di *“Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di ogni altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato [...]”*.

La titolarità di poteri gestionali risulta insita nella carica di amministratore unico della società e tale assunto risulta confermato dalle disposizioni statutarie. Infatti, l'art. 16 dello Statuto dispone che la società è amministrata da un amministratore unico e il successivo art. 17 investe l'organo amministrativo dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quanto espressamente riservato all'assemblea per legge e in forza dello Statuto e fatto altresì salvo quanto stabilito all'art. 25 del presente Statuto.

Tanto considerato, l'Amministratore Unico è organo di gestione della società IrpiniAmbiente e, pertanto, non sorgono dubbi circa la sua riconducibilità alla suddetta definizione.

- Natura giuridica dell'incarico di Direttore Generale della Provincia di Benevento quale "incarico amministrativo di vertice della provincia".

L'Avv. Boccalone, dal 19/07/2019, ha assunto la carica di Direttore Generale della Provincia di Benevento. L'art. 1, co. 2 lett. i) definisce «incarichi amministrativi di vertice» *"gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione"*.

La figura del Direttore Generale è disciplinata dall'art. 108 D.lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) il quale non lascia margini di dubbio sulla qualificazione dell'incarico di Direttore Generale della Provincia di Benevento quale incarico amministrativo di vertice ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. i) d.lgs. 39/2013.

Premesso quanto sopra, valutata la sussistenza dei presupposti applicativi, l'attribuzione all'Avv. Boccalone della carica di Direttore Generale della Provincia di Benevento contestualmente alla carica di A.U. della Società IrpiniAmbiente sembra dunque realizzare una violazione della disposizione di cui all'art. 7, co. 2 lett. a) del d.lgs. n.39/2013, configurando, dunque, un'ipotesi di inconferibilità.

3. Ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 7, co. 2, lett.c) dell'incarico di Commissario straordinario dell'Azienda speciale ASEA con riferimento al precedente incarico di A.U. della società IrpiniAmbiente.



L'assunzione dell'incarico di Commissario straordinario presso l'Azienda Speciale della Provincia di Benevento ASEA potrebbe astrattamente integrare l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, co. 2 lett. c) d.lgs. 39/2013 rispetto al precedente incarico di Amministratore Unico della società IrpiniAmbiente S.p.A.

Tale disposizione, come già sopra menzionato, dispone che *"A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente (...) siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:*

c) *gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale".*

Dunque, come sopra esposto, gli elementi costitutivi attengono tanto all'incarico in provenienza quanto a quello in destinazione e sono:

a) essere o essere stati nell'anno antecedente (cd. "periodo di raffreddamento") presidente o amministratore delegato di enti diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e le loro forme associative della stessa regione;

b) ricoprire in destinazione l'incarico di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale.

a) Incarico in provenienza- Amministratore unico della società IrpiniAmbiente S.p.a.

In ordine alla riconducibilità dell'incarico di Amministratore unico della società IrpiniAmbiente, assunto in data 07/01/2016 e cessato in data 30/12/2019, nella definizione di cui all'art. 1 co, 2 lett. l) d.lgs. 39/2013 si rimanda a quanto già esposto in narrativa.

b) Incarico in destinazione - Commissario dell'Azienda Speciale ASEA.

Al fine di accertare la ricorrenza dell'ipotesi di inconferibilità esaminata, occorre verificare la natura giuridica della Azienda Speciale ASEA quale "ente pubblico di livello provinciale" nonché la natura giuridica dell'incarico di Commissario straordinario esercitato nella medesima.

- Natura giuridica dell'Azienda Speciale ASEA quale "ente pubblico di livello provinciale".

Secondo quanto riportato nello Statuto, all'art. 1, "L' ASEA nasce dalla trasformazione della società per azioni a totale partecipazione pubblica denominata «AGENZIA SANNITA ENERGIA E AMBIENTE S.P.A.», in sigla «ASEA S.P.A.», in Azienda Speciale e svolge tutte le attività già attribuite alla suddetta società".

Il successivo art. 2, in attuazione di quanto previsto dall'art. 114 TUEL, aggiunge che "L'Azienda Speciale «ASEA» è un ente pubblico strumentale della Provincia di Benevento dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di capacità imprenditoriale, di soggettività fiscale, di autonomia patrimoniale, organizzativa, amministrativa, didattica, finanziaria, gestionale e negoziale nonché di un proprio Statuto".

In ordine alle funzioni svolte, l'ASEA si occupa di gestire il servizio idrico integrato, i servizi e le funzioni connesse all'efficienza ed al risparmio energetico, oltretutto alla limitazione delle emissioni di gas climalteranti, i servizi e le funzioni connesse alla salvaguardia ambientale.

Ai fini della riconducibilità alle categorie giuridiche previste dal d.lgs. 39/2013, questa Autorità, secondo un ormai costante orientamento (Orientamento numero 16 del 06 maggio 2015; AG 30/2015/AC; Orientamento numero 15 del 30 aprile 2015, delibera n. 160 del 10 dicembre 2015 disponibili sul sito istituzionale), ha qualificato le Aziende speciali quali enti pubblici economici ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del predetto decreto legislativo, ossia tra «gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati».

Tale ricostruzione trova riscontro anche nella giurisprudenza amministrativa (ex multis Cons. Stato n. 641/2012, sulla base di precedenti pronunce della Corte di Cassazione nn. 15661/06, 14101/06, 18015/02 e 10968/01).

In conclusione, l'Azienda speciale ASEA è ente pubblico di livello provinciale ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. b) d.lgs. 39/2013.

- Natura giuridica dell'incarico di Commissario straordinario dell'ASEA quale "incarico di amministratore di ente pubblico".

L'Avv. Bocalone ha assunto l'incarico di Commissario straordinario dell'ASEA in data 11/11/2019, incarico prorogato con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento da ultimo il 29/07/2020.

Per verificare se tale incarico rientri o meno nel perimetro soggettivo di applicazione della normativa in questione, occorre verificare la sua riconducibilità alla nozione di "incarichi di amministratore di enti pubblici" di cui all'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 ai sensi del quale sono tali "gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di

*indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico".*

A tal fine risulta necessario soffermarsi sulle competenze e sulle funzioni dallo stesso svolte.

Con il decreto presidenziale n. 238 dell'11/11/2019, pubblicato sul sito istituzionale dell'ASEA, il Presidente della Provincia di Benevento ha nominato l'Avv. Boccalone quale Commissario straordinario dell'ente, affidando i seguenti obiettivi:

- modifica ed adeguamento dello Statuto dell'ASEA alla normativa vigente con particolare riferimento al ripristino dell'organo Consiglio di Amministrazione;
- predisposizione ed avvio delle procedure per la nomina del Consiglio di Amministrazione in numero 3 componenti compreso il Presidente.

Questa Autorità ha più volte sostenuto che la figura del Commissario Straordinario di un ente possa essere equiparata a quella dell'organo che va a sostituire. Pertanto, il Commissario Straordinario dell'ASEA sostituisce l'organo gestionale decaduto di indirizzo politico e di amministrazione e gestione.

Tanto è confermato dalla proposta di deliberazione presentata al Presidente della Provincia, richiamata per relationem e interamente approvata dal decreto di nomina la quale dispone che "al fine di colmare la temporanea "vacatio" al vertice dell'Azienda Speciale Asea e al fine di consentire l'adozione di ogni atto per la prosecuzione dell'attività gestionale dell'Azienda secondo le norme vigenti ed in conformità del vigente Statuto, individuare la figura del Commissario Straordinario nella persona del Direttore Generale della Provincia di Benevento dott. Nicola Boccalone".

Tanto premesso l'incarico di Commissario straordinario dell'Azienda speciale ASEA risulta ascrivibile nella definizione di cui all'art.1, co. 2, lett. l) d.lgs. 39/2013 in quanto attuale organo di gestione dell'Azienda stessa.

Premesso quanto sopra, valutata la sussistenza dei presupposti applicativi, l'attribuzione all'Avv. Boccalone della carica di Commissario Straordinario dell'ASEA contestualmente alla carica di A.U. della Società IrpiniAmbiente sembra comportare una violazione della disposizione di cui all'art. 7, co. 2 lett. c) del d.lgs. n.39/2013, configurando, dunque, un'ipotesi di inconfiribilità.

4. Ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 7, co. 2, lett.c) dell'incarico di liquidatore del Consorzio smaltimento rifiuti Avellino 1 e del Consorzio smaltimento rifiuti Avellino 2 con riferimento al precedente incarico di A.U. della società IrpiniAmbiente.

L'assunzione degli incarichi di liquidatore del Consorzio smaltimento rifiuti Avellino 1 e del Consorzio smaltimento rifiuti Avellino 2 potrebbero astrattamente integrare l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, co. 2 lett. c) d.lgs. 39/2013 rispetto al precedente incarico di Amministratore Unico della società IrpiniAmbiente S.p.A.

Tale disposizione, come già sopra menzionato, dispone che "A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente (...) siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale".

Dunque, come sopra esposto, gli elementi costitutivi attengono tanto all'incarico in provenienza quanto a quello in destinazione e sono:

- a) essere o essere stati nell'anno antecedente (cd. "periodo di raffreddamento") presidente o amministratore delegato di enti diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e le loro forme associative della stessa regione;
- b) ricoprire in destinazione l'incarico di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale.

- a) Incarico in provenienza- Amministratore unico della società IrpiniAmbiente S.p.a.

In ordine alla riconducibilità dell'incarico di Amministratore unico della società IrpiniAmbiente, assunto in data 07/01/2016 e cessato in data 30/12/2019, nella definizione di cui all'art. 1 co, 2 lett. l) d.lgs. 39/2013 si rimanda a quanto già esposto in narrativa.

- b) Incarico in destinazione - liquidatore del Consorzio smaltimento rifiuti Avellino 1 e Consorzio di smaltimento rifiuti Avellino 2.

Il Consorzio smaltimento rifiuti Avellino 1 è, da statuto, costituito ai sensi dell'art. 25 della l. 142/1990 e della legge regionale n. 10/1993 tra 44 Comuni appartenenti alla Provincia di Avellino il cui oggetto sociale si sostanzia nella progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi integrati per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento dei rifiuti.

Anche il Consorzio smaltimento rifiuti Avellino 2 è un consorzio istituito ai sensi dell'art. 31 TUEL al fine della gestione dei rifiuti urbani per i 60 Comuni, di cui 56 della provincia di Avellino e 4 della Provincia di Salerno, che ne fanno parte.

Si tratta pertanto di consorzi costituiti per la gestione associata di uno o più servizi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 267/2000, in ordine ai quali l'Autorità ha più volte evidenziato che gli stessi, assimilati, per la loro disciplina, alle aziende speciali di cui all'art. 114 del medesimo Testo unico, sono riconducibili nella nozione di ente pubblico di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del d.lgs. 39/2013 (Orientamento n. 23 del 23 settembre 2015 e AG/35/2015/AC).

Per quanto attiene all'incarico di liquidatore, si ritiene che lo stesso rientri nella definizione di incarico di amministratore di ente pubblico di cui all'art. 1, co. 2 lett. l) secondo cui sono tali *"gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico"* in quanto ad esso sono attribuiti tutti i compiti di amministrazione e gestione dell'ente.

Premesso quanto sopra, valutata la sussistenza dei presupposti applicativi, l'attribuzione all'Avv. Bocalone della carica di liquidatore del Consorzio smaltimento rifiuti Avellino 1 e del Consorzio smaltimento rifiuti Avellino 2 contestualmente alla carica di A.U. della Società IrpiniAmbiente appare comportare una violazione della disposizione di cui all'art. 7, co. 2 lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, configurando, dunque, un'ipotesi di inconferibilità.

Ai sensi dell'art. 16, co. 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), *"L'Autorità nazionale anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi"*.

Pertanto, con la presente si comunica l'avvio di un procedimento di vigilanza avente ad oggetto le circostanze sopra evidenziate, ai sensi dell'art. 12 del "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza

in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari" (pubblicato sulla G.U.R.I. del 19.04.2017).

In merito si precisa quanto segue:

- nel termine di venti giorni dalla ricezione della presente è possibile presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che saranno valutati dallo scrivente ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento;
- la Responsabile del Procedimento è la dirigente dell'Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici;
- il termine di conclusione del procedimento è stabilito, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, in centoventi giorni decorrenti dalla data della presente comunicazione, salva l'applicazione della sospensione di cui all'art. 17 del Regolamento;
- si rende noto che il presente procedimento può concludersi con l'adozione di un atto di accertamento di specifiche fattispecie di inconfiribilità e incompatibilità.

Per tutte le comunicazioni, facendo riferimento all'identificativo attribuito al presente procedimento, deve essere utilizzato l'indirizzo pec dell'Autorità [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it).

Distinti saluti.

Il Dirigente  
dell'Ufficio UVIF

*Maria Grassini*